



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



N° 22

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Seduta ORDINARIA – PUBBLICA in I° convocazione

OGGETTO: Variazione art. 12 comma 2 regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IMU).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **28** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19.30** presso la sede comunale, previ avvisi scritti in data 23 OTTOBRE 2014 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg.ri Consiglieri si è convocato il **Consiglio Comunale – in seduta ordinaria - di I° convocazione.**

Eseguito l'appello risultano: Presenti Assenti

1. MOSCA Pierluigi	X	
2. GUOLO Diego	X	
3. BERGO Federica	X	
4. CANATO Aldina Chiara	X	
5. GIOVANNINI Maria Luisa	X	
6. VAROLO Umberto	X	
7. NAVICELLA Riccardo	X	
8. ROSSI Umberto	X	
9. VERONESE Piermarino	X	
10. GIANI Kristian		A.G.
11. GAFFARELLI Claudia		A.G.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale : **DOTT. MECCA Virgilio**

Il sig. **MOSCA PIERLUIGI** – nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori DEI CONSIGLIERI SIGG.

Canato, Varolo, Veronese.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Vista la Deliberazione n. 15 del 9.9.2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che all'interno apportava la variazione all'art. 12 del regolamento IMU approvato con Deliberazione n. 4 del 27.8.2012 inserendo il comma 2 così come di seguito riportato:

1. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'art. 10 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:

- L'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- L'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze.

Vista altresì la L. n. 147/2013 (legge di stabilità) che all'art. 1 comma 707 lett. b) n. 3) testualmente recita:

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la

predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare.

Ritenuto necessario modificare il sopracitato regolamento IMU all'art. 12 comma 2 prevedendo come stabilito dalla L. 147/2013 la possibilità di adibire ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.

Visto che la commissione consiliare permanente per lo statuto ed i regolamenti si è riunita esprimendo un parere favorevole alla modifica dell'art. n. 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica municipale con la variazione del comma 2 come stabilito dalla L. 147/2013;

Udito l'intervento del consigliere Veronese che chiede al segretario comunale chiarimenti in ordine al numero dei componenti necessario affinché la commissione permanente possa esprimere validamente il proprio parere. Il segretario verbalizzante sottolinea come il numero minimo sia previsto dall'art. 9 del regolamento del consiglio comunale.

Visto che la modifica del sopracitato art. 12 con l'inserimento del comma 2 viene posta ai voti con il seguente risultato: presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0;

DELIBERA

- 1 di approvare la modifica al Regolamento IMU all'art. 12 comma 2 prevedendo, come stabilito dalla L. 147/2013 la possibilità di adibire ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.
- 2 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla variazione all'imposta unica municipale (IMU), in via telematica per l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 di n. 9 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to Pierluigi Mosca

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Virgilio Mecca

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

È copia conforme all'originale

Papozze,

IL SEGRETERIO COMUNALE
Dott. Virgilio Mecca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno
Pretorio, dove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

all'Albo

Papozze

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Messo Monica Tarroni

ESECUTIVITA'

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 134 della D.LGS 267/2000 e dell'art.9 della legge n. 3 del 18.10.2001, la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
durante i 10 giorni di pubblicazione all'albo pretorio:

Papozze _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Virgilio Mecca
